



Sottosezione del CAI di Verona

STATUTO

G.A.S.V.

(Approvato nell'assemblea del 27 Ottobre 2011)

STATUTO G.A.S.V.

Gruppo Alpino Scaligero Verona

Associazione di promozione sociale

Art. 1

Il Gruppo Alpino Scaligero Verona, costituito il 7 marzo 1954 con sede a Verona con provvedimento della Regione Veneto n.131 del 14-06-2011 è stata iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con il codice PSVR0208 e cancellata dal registro del volontariato, pertanto è costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, in riferimento alla L.383/2000, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L.27/2001 art.43, denominata: <<Gruppo Alpino Scaligero Verona.>> con sede in via Frà Giocondo, 83 nel Comune di Verona.

Art. 2

Dal Maggio 1969 il G.A.S.V. è stato accolto in seno al Club Alpino Italiano e ne è divenuto Sottosezione autonoma.

Art. 3

Il G.A.S.V. è un organismo dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale.

Art. 4

(Scopi)

Il G.A.S.V. non ha fini di lucro, è apolitico e apartitico ed ha per scopo la promozione e utilità sociale, di ogni attività riguardante la montagna e la formazione alpinistica. In particolare iniziative di solidarietà sociale di Soccorso Piste Sci rivolte a terzi, e di conoscenza e promozione della Tutela dell' Ambiente Montano.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Le finalità che si propone sono le seguenti, rette da apposite commissioni:

A) SOCCORSO PISTE SCI

Organizzazione corsi preparatori e di aggiornamento, trasporto attrezzatura, materiali d'uso e medicinali per primo soccorso.

B) TUTELA AMBIENTE MONTANO GITE ESCURSIONISTICHE E SCIISTICHE

Organizzazione gite con mezzi ecologici in ambienti di particolare interesse naturalistico come: fiumi, lagune, valli, parchi, boschi e monti.

C) ALPINISMO

Organizzazione corsi preparatori, trasporto attrezzatura e materiali d'uso.

D) GITE SCIISTICHE ED ESCURSIONISTICHE

Organizzate con mezzi propri o con autobus privati con trasporto attrezzature e materiali.

E) CAMPEGGIO ESTIVO

Organizzazione campeggio con trasporto attrezzature e materiali d'uso.

F) CULTURALE

Organizzazione di gite e serate culturali con proiezioni di diapositive, filmati, documentari e VCR.

G) MANIFESTAZIONI

Sociali ed esterne.

Art. 5

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione G.A.S.V. tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. IN PARTICOLARE, la gentilezza, la lealtà e l'amore per la montagna devono essere i fondamenti basilari di ogni socio G.A.S.V.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è in trasmissibile.

Art. 6

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci del G.A.S.V. hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione G.A.S.V. e di fruire delle agevolazioni e vantaggi disposti in loro favore; di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata rispetto alle possibilità di bilancio.
3. I soci G.A.S.V. devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione G.A.S.V. in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Il dovere di ogni socio G.A.S.V. è di : Rispettare il presente statuto ed eventuali regolamenti attuativi.
6. Partecipare alle assemblea ordinaria annuale.

7. Prendere parte per quanto possibile alle attività programmate a loro più consone.
8. Frequentare la sede G.A.S.V.
9. Rispettare e far rispettare la flora e la fauna alpina.
10. Rispettare in modo assoluto ogni cosa specialmente negli ambienti frequentati dal G.A.S.V. (rifugi, bar, alberghi, ristoranti, pullman ecc..) tenendo presente che in questi è ospite e non padrone.
11. Ogni socio deve comportarsi, ogni qualvolta sia in contatto con il G.A.S.V., in modo corretto e civile, deve avere il giusto rispetto per il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 7

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio G.A.S.V. può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio G.A.S.V. che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea del G.A.S.V. con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione G.A.S.V. sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9

(Assemblea)

L'Assemblea del G.A.S.V. è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione G.A.S.V. o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, o per via telematica attraverso strumenti informatici (SMS e-mail) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea G.A.S.V. è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea G.A.S.V. può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea G.A.S.V. deve:

1. approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
2. fissare l'importo della quota sociale annuale, in riferimento alle direttive del Cai sezionale;
3. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
4. approvare l'eventuale regolamento interno;
5. eleggere il Consiglio Direttivo;
6. deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 11

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria G.A.S.V. è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega; la stessa viene convocata almeno una volta all'anno.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. ad esclusione dei componenti il direttivo
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 12

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea G.A.S.V. sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio G.A.S.V. ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 13

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo G.A.S.V. è composto da 9 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti iscritti nell'anno in corso e che abbiano superato il diciottesimo anno di età.
2. Il consiglio direttivo G.A.S.V. è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, e 5 consiglieri; Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere con specifiche deleghe sono eletti all'interno del consiglio direttivo stesso.

3. Il consiglio direttivo G.A.S.V. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti, e viene convocato di norma una volta al mese dal Presidente o Vicepresidente o su richiesta di almeno 3 Consiglieri.
4. Il Consiglio direttivo G.A.S.V. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo che verrà votato a maggioranza semplice (metà più uno dei voti validi).
5. Le discussioni e le deliberazioni Consiglio Direttivo G.A.S.V. sono riassunte in un verbale redatto da un componente del Direttivo appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci e da tutti i consiglieri presenti.
6. Nel consiglio direttivo G.A.S.V. non sono ammesse deleghe.
7. Nel Consiglio Direttivo G.A.S.V. sono invitati e partecipano i responsabili delle commissioni con diritto di parola ma non di voto.
8. I membri del Consiglio direttivo G.A.S.V. rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
9. L'Eventuale dimissioni di un membro del Direttivo G.A.S.V. dovrà essere presentata dall'interessato, per iscritto e verrà sostituito dal primo dei non eletti
11. L'eventuale dimissioni di un membro del Direttivo G.A.S.V. dovrà essere presentata dall'interessato per iscritto e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente G.A.S.V. ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
2. Il Presidente G.A.S.V. controlla e vigila su tutti gli organi ed è tenuto, sotto la propria responsabilità, a non consentire spese eccedenti ai limiti di bilancio.
3. Il presidente G.A.S.V. ha il dovere di prendere decisioni inerenti al GASV in caso di massima urgenza che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, convocata anche straordinariamente.
4. Il presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni è sostituito dal Vicepresidente che ne assume le veci.

Art. 15

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione G.A.S.V. sono costituite da:
 - contributi e quote associative;
 - donazioni e lasciti;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L'associazione G.A.S.V. ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
3. E oltremodo fatto divieto di distribuire ,anche in modo indiretto,utili o avanzi di gestione, nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell'associazione G.A.S.V.

Art. 16

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione G.A.S.V. sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consultivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione G.A.S.V. sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 18

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il giorno 27 Ottobre 2011, l'assemblea straordinaria dei soci G.A.S.V., ha approvato questo statuto all'unanimità.

Il Presidente G.A.S.V.
(Bellomi Giannantonio)